

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1801 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2015****concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2014 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ⁽²⁾,
- regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio ⁽³⁾,
- regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio ⁽⁴⁾, e
- regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽⁵⁾.

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio ⁽⁷⁾,
- regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ⁽⁸⁾, e
- regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio ⁽⁹⁾.

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GUL 313 del 22.11.2013, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 9 del 14.1.2014, pag. 4).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GUL 330 del 15.11.2014, pag. 16).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 19 del 24.1.2015, pag. 8).

- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2014. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2015 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.
- (6) Nel 2012 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per lo stock di scampo nelle zone IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/93411). Su richiesta della Spagna, la detrazione di 75,45 tonnellate risultante da tale superamento, applicabile nel 2013, è stata ripartita su un periodo di tre anni a partire dal 2013. La detrazione annuale residua applicabile al contingente assegnato alla Spagna per lo stock NEP/93411 ammonta a 19 tonnellate nel 2015, fatti salvi altri eventuali adattamenti del contingente.
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione ⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione ⁽²⁾ sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2014 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2014 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 e, se del caso, ai contingenti successivi.
- (8) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 conformemente al regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione ⁽³⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (9) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate o pezzi interi, è opportuno non prendere in considerazione i quantitativi inferiori a una tonnellata o a un pezzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati per il 2015 nei regolamenti (UE) n. 1221/2014, (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/104 e (UE) 2015/106 sono ridotti come indicato in allegato.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 14).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 106).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 62).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2014	Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in tonnellate) ⁽¹⁾	Totale delle catture 2014 (quantitativo in tonnellate)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)	Fattore multipli catore ⁽²⁾	Fattore multipli catore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazioni rimanenti dal 2014 ⁽⁵⁾	Saldo restante ⁽⁶⁾	Detrazioni 2015 (quantitativo in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BE	PLE	7HJK.	Passera di mare	VIIIh, VIIj e VIIk	8,000	1,120	3,701	330,45	2,581	/	/	/	/	2,581
BE	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	47,000	327,900	328,823	100,28	0,923	/	C	/	/	1,385
BE	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIIId	72,000	60,000	69,586	115,98	9,586	/	/	/	/	9,586
BE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	725,000	765,000	770,738	100,75	5,738	/	/	/	/	5,738
DK	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	3 177,000	3 299,380	3 408,570	103,31	109,190	/	C	/	/	163,785
DK	HER	03 A.	Aringa	IIIa	19 357,000	15 529,000	15 641,340	100,72	112,340	/	/	/	/	112,340
DK	HER	2A47DX	Aringa	IV, VIIId e acque dell'Unione della zona IIa	12 526,000	12 959,000	13 430,160	103,64	471,160	/	/	/	/	471,160

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DK	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	80 026,000	99 702,000	99 711,800	100,10	9,800	/	/	/	/	9,800
DK	PRA	03 A.	Gamberello boreale	IIIa	2 308,000	2 308,000	2 317,330	100,40	9,330	/	/	/	/	9,330
DK	SAN	234_2	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello	4 717,000	4 868,000	8 381,430	172,17	3 513,430	2	/	/	/	7 026,860
DK	SPR	2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	122 383,000	126 007,000	127 165,410	100,92	1 158,410	/	/	/	/	1 158,410
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67,000	67,000	79,683	118,93	12,683	/	A	3,000	/	22,025
ES	BSF	56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	226,000	312,500	327,697	104,86	15,197	/	A	/	/	22,796
ES	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12,000	6,130	15,769	257,24	9,639	/	A	27,130	/	41,589

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ES	BUM	ATLANT	Marlin az-zurro	Oceano Atlantico	27,200	27,200	124,452	457,54	97,252	/	A	27,000	/	172,878
ES	DWS	56789-	Squali di profondità	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX	0	0	3,039	N/A	3,039	/	A	/	/	4,559
ES	GFB	567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	588,000	828,030	842,467	101,74	14,437	/	/	/	/	14,437
ES	GFB	89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	242,000	216,750	237,282	109,47	20,532	/	A	17,750	/	48,548
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	22,685	N/A	22,685	/	/	/	/	22,685
ES	HAD	5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	/	2,840	18,933	666,65	16,093	/	A	12,540	/	36,680
ES	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	/	0	3,075	N/A	3,075	/	A	/	/	4,613
ES	NEP	9/3411	Scampo	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	55,000	33,690	24,403	72,43	- 9,287	/	/	19,000 (7)	/	9,713

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ES	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	26,744	N/A	26,744	/	/	/	/	26,744
ES	POK	56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	/	4,810	8,703	180,94	3,893	/	/	/	/	3,893
ES	RNG	5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII	70,000	111,160	125,401	112,81	14,241	/	/	/	/	14,241
ES	SBR	678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	143,000	133,060	136,418	102,52	3,358	/	/	/	/	3,358
ES	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	9,000	8,100	9,894	122,15	1,794	/	A+C	2,100	/	4,791
ES	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057,000	857,000	1 089,241	127,10	232,241	1,4	/	/	/	325,137
ES	USK	567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	26,000	15,770	15,762	99,95	- 0,008	/	/	58,770	/	58,762
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	30,500	25,670	98,039	381,92	72,369	/	/	0,170	/	72,539
FR	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	602,000	627,000	698,414	111,39	71,414	/	/	/	/	71,414
FR	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	33,000	36,000	48,212	133,92	12,212	/	/	/	/	12,212

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
IE	PLE	7HJK.	Passera di mare	VIIIh, VIIj e VIIk	59,000	61,000	78,270	128,31	17,270	/	A	/	/	25,905
IE	SOL	07 A.	Sogliola	VIIa	41,000	42,000	43,107	102,64	1,107	/	/	/	/	1,107
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 048,000	1 030,000	1 079,446	104,80	49,446	/	/	/	/	49,446
LT	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	22,000	0	0	N/A	0	/	/	46,000	/	46,000
LV	HER	03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	16 534,000	19 334,630	20 084,200	103,88	749,570	/	/	/	/	749,570
NL	HKE	3 A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	/	0	1,655	N/A	1,655	/	C	/	/	2,482
NL	RED	1N2AB.	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	2,798	N/A	2,798	/	/	/	/	2,798
PT	ANF	8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	436,000	664,000	676,302	101,85	12,302	/	/	/	/	12,302

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PT	BFT	AE45WM	Tonno rosso	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo	235,500	235,500	243,092	103,22	7,592	/	C	/	/	11,388
PT	HAD	1N2AB	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	26,816	N/A	26,816	/	/	/	344,950	371,766
PT	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	18,000	11,850	65,83	- 6,150	/	/	/	185,000	178,850
PT	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 051,000	1 051,000	1 059,237	100,78	8,237	/	/	/	/	8,237
SE	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	371,000	560,000	562,836	100,51	2,836	/	C	/	/	4,254
UK	DGS	15X14	Spinarolo/gattuccio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	0	0	1,027	N/A	1,027	/	A	/	/	1,541
UK	GHL	514GRN	Ippoglossone	Acque groenlandesi delle zone V e XIV	189,000	0	0	N/A	0	/	/	1,000	/	1,000
UK	HAD	5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	3 106,000	3 236,600	3 277,296	101,26	40,696	/	/	/	/	40,696

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UK	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	179 471,000	275 119,000	279 250,206	101,50	4 131,206	/	/	/	/	4 131,206
UK	NOP	2A3A4.	Busbana norvegese	IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	0	14,000	N/A	14,000	/	/	/	/	14,000
UK	PLE	7DE.	Passera di mare	VIIIc e VIIf	1 548,000	1 500,000	1 606,749	107,12	106,749	1,1	/	/	/	117,424
UK	SOL	7FG.	Sogliola	VIIIc e VIIg	282,000	255,250	252,487	98,92	(- 2,763) ⁽⁸⁾	/	/	1,950	/	1,950
UK	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIIIc	120,000	95,000	102,679	108,08	7,679	/	/	/	/	7,679
UK	WHB	24-N	Melù	Acque norvegesi delle zone II e IV	0	0	22,204	N/A	22,204	/	/	/	/	22,204

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e 2014. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6) Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.

(7) Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni.

(8) Questo quantitativo non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dal Regno Unito in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).